

Revoca dell'autorizzazione dell'attività assicurativa di DallBogg: Life and Health Insurance Company AD

Il 9 giugno 2026, la Financial Supervision Commission (FSC) – Autorità di vigilanza bulgara – ha revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa di DallBogg: Life and Health Insurance Company AD.

La FSC, avendo accertato il mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo previsto dalle norme di Solvency II, ha chiesto all'impresa di presentare un piano realistico a breve termine volto al ripristino della solvibilità. Entro il termine previsto, la società ha presentato un piano, che la FSC ha esaminato e valutato nel dettaglio ritenendolo manifestamente inadeguato a ripristinare la solvibilità dell'impresa. Pertanto, con decisione adottata il 9 giugno 2026, l'Autorità di vigilanza bulgara non ha approvato il piano.

La presentazione di un piano di risanamento manifestamente inadeguato, in presenza della più grave violazione possibile — il mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo — costituisce, in base alla direttiva Solvency II, un motivo di revoca dell'autorizzazione dell'impresa di assicurazione. In queste circostanze, la Financial Supervision Commission, in qualità di autorità nazionale che ha autorizzato l'impresa di assicurazione, non dispone di alcun margine di discrezionalità, ma è tenuta a revocare l'autorizzazione.

La FSC ha inoltre accertato che l'impresa di assicurazione non ha rispettato diverse misure amministrative coercitive imposte con decisioni della stessa Autorità di supervisione e del suo Vicepresidente responsabile del Dipartimento di vigilanza assicurativa, e con decisioni immediatamente esecutive per legge.

L'Autorità bulgara ha altresì accertato che l'impresa di assicurazione ha commesso numerose violazioni gravi o sistemiche nell'esercizio dell'attività all'interno del mercato dell'Unione europea e nell'ambito del sistema della Carta verde. Le informazioni relative a tali violazioni sono state trasmesse dalle autorità nazionali di vigilanza di Italia, Polonia, Romania, Grecia e Spagna, nonché dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). Da tali informazioni è emerso che, per un periodo prolungato, l'impresa di assicurazione ha violato la normativa applicabile nella gestione e liquidazione dei sinistri, nel pagamento delle prestazioni assicurative e nella trattazione dei reclami presentati dagli utenti dei servizi assicurativi. Per tali violazioni sono state adottate diverse misure amministrative da parte sia della FSC sia delle altre autorità nazionali di vigilanza. Tali misure, tuttavia, non hanno ottenuto una correzione della condotta dell'impresa sul mercato, che è risultata incompatibile con le regole del mercato interno dell'Unione europea.

Da ultimo, ma non per importanza, l'Autorità di supervisione bulgara ha verificato che l'impresa di assicurazione ha illegittimamente rifiutato di adempiere obbligazioni pecuniarie certe, liquide ed esigibili, accertate in base a sentenze definitive e per gli importi stabiliti dalle stesse. Tale inadempimento è stato accertato sia sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità nazionali di vigilanza di altri Stati membri sia sulla base dei reclami presentati direttamente alla FSC dai consumatori.

Una versione in lingua inglese del dispositivo della decisione sarà pubblicata successivamente. La versione bulgara della decisione è giuridicamente vincolante, mentre la versione inglese ha esclusivamente finalità informative.

A decorrere dalla data della decisione, 9 giugno 2026, **DallBogg: Life and Health Insurance Company AD** non è autorizzata a stipulare nuovi contratti di assicurazione né a prorogare la durata o ampliare la copertura delle polizze assicurative in essere. L'impresa di assicurazione non è inoltre autorizzata a disporre liberamente dei propri attivi.

A decorrere dal 9 giugno 2026, l'impresa di assicurazione è gestita e rappresentata da due commissari. Tutti i poteri spettanti ai precedenti organi di amministrazione e controllo dell'impresa sono cessati, fatta eccezione per il diritto di impugnare la decisione di revoca dell'autorizzazione. Fino a quando la decisione di revoca dell'autorizzazione non sarà impugnata e il giudice competente non avrà adottato una decisione definitiva, la società resterà sottoposta alla gestione commissariale, sotto la vigilanza dell'Autorità di supervisione bulgara.